



COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE

Provincia di Treviso

Assessorato all'Ambiente - Assessorato all'Agricoltura

**Regolamento per l'utilizzazione
agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque reflue e degli
ammendanti organici in genere**

INDICE

Articolo 1 - *Premesse*

Articolo 2 - *Finalità*

Articolo 3 – *Ambito di applicazione*

Articolo 4 - *Definizioni*

Articolo 5 - *Individuazione ambito zonale per il territorio comunale*

Articolo 6 - *Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica*

6.1 *Modalità generali*

6.2 *Modalità specifiche*

6.3 *Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche.*

Articolo 7 - *Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente*

Articolo 8 - *Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali*

Articolo 9 – *Accumulo temporaneo*

Articolo 10– *Zone di tutela e di rispetto*

Articolo 11 – *Trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e degli ammendanti organici*

Articolo 12 – *Diffusione*

Articolo 13 – *Controlli e sanzioni*

Articolo 14 – *Entrata in vigore*

Articolo 1 – Premesse

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale di Maserada sul Piave, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

E' regolamentata, altresì, l'utilizzazione agronomica degli ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs n° 217 del 29 aprile 2006.

Non rientrano nella tipologia dei prodotti sopra indicati gli scarichi fognari domestici che non possono essere utilizzati a fini agronomici, ma devono essere smaltiti come previsto dalla normativa vigente in materia.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Articolo 2 – Finalità

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e degli ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs n° 217 del 29 aprile 2006 è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale di Maserada sul Piave, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Articolo 4 - Definizioni

Ferme restando le definizioni individuate dalla legislazione nazionale e regionale in materia, ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) Effluenti di allevamento: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera. Si differenziano in palabili e non palabili a seconda che siano in grado o meno, se disposti in cumulo su una platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- b) Liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - § i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - § i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - § le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

- § le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
- § i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera;

- c) Letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - § le lettiera esauste di allevamenti avicunicoli;
 - § le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - § le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica;
 - § i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- d) Ammendanti organici: prodotti definiti dal D.Lgs. n° 217/06 capaci di migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di un terreno.

Articolo 5 – Individuazione ambito zonale per il territorio comunale

Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata.

Articolo 6 – Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica

6.1 Modalità generali

1. Coloro che intendono utilizzare agronomicamente gli effluenti zootecnici devono presentare la comunicazione di spandimento e, ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica, alla Provincia in cui ha sede l'allevamento entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di utilizzazione. La comunicazione ha validità 5 anni con l'obbligo, comunque, di segnalare eventuali modificazioni che dovessero sopraggiungere.
2. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e degli ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs n° 217 del 29 aprile 2006 deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
3. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
4. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, che l'incorporazione nel suolo degli effluenti di allevamento, dei loro assimilati e degli ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs n° 217 del 29 aprile 2006 preveda l'interramento nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore successive, oltre che l'adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché per limitare la formazione di odori sgradevoli e lo sviluppo di mosche. Se l'interramento avviene con l'uso di interratori, costituiti da carrobotti dotati di dispositivi che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento. Se la distribuzione avviene senza i dispositivi interratori sopra indicati e ad una distanza inferiore a 200 metri da case o insediamenti produttivi, l'incorporazione al terreno dovrà avvenire entro le successive quattro ore dall'inizio delle operazioni di distribuzione.
 - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
6. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

6.2 *Modalità specifiche*

1. Considerato che il territorio comunale di Maserada sul Piave è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 6.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs n° 217 del 29 aprile 2006, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999);
 - c) lo spandimento del liquame mediante le tecniche e con le attrezzature già descritte nel precedente punto 6.1;
 - d) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs n° 217 del 29 aprile 2006 nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;

- e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture (salvo deroghe rilasciate dal Comune di Maserada sul Piave a seguito di particolari condizioni climatiche e comunque prima dell'avvio delle colture primaverili);
 - f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.
2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

6.3 *Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche.*

1. Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere sottoposte a trattamento finalizzato alla sanificazione sanitaria della massa con prodotti insetticidi, ovvero con interventi di lotta biologica, contro la proliferazione di larve ed adulti di mosche prima di essere rimosse all'interno dell'allevamento. Nel caso di stoccaggio temporaneo in campo il predetto trattamento deve essere ripetuto nella fase di formazione del cumulo.
2. La successiva distribuzione della lettiera in campo deve essere eseguita predisponendo un cantiere di lavorazione del terreno che preveda l'aratura ad una profondità non inferiore a 25 cm entro le quattro ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione.
3. La documentazione relativa all'acquisto e all'impiego dei trattamenti insetticidi e/o biologici deve essere conservata presso la sede dell'allevamento per almeno un anno e rilasciata in copia al personale addetto alla distribuzione in campo al quale incombe l'obbligo di esibirla agli organi di vigilanza.

Articolo 7 – *Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente*

È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.04.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

Articolo 8 – *Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali*

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta così come previsto dal dall'art. 94 comma 3° del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano";
 - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.08.2005, n. 2241.
2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs. n° 217/06 è vietato entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione del Veneto con DGR 4453 del 29.12.2004;
3. L'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs n° 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
4. E' vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs. n° 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs. n° 217/06 , nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo con le modalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

5. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera h) e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA;
 - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d) per una fascia di rispetto di almeno 100 m dai centri urbani, così come definiti nel PRG comunale vigente, per una fascia di 20 m dalle case sparse nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
 - e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - i) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
6. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 6.

Articolo 9 – Accumulo temporaneo

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.08.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.08.2007, n. 2439.
2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 20 m dai corpi idrici;
 - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Lo scheletro è un materiale grossolano derivato dalla disaggregazione meccanica delle rocce che comprende sia le pietre di diametro superiore a 20 mm che la ghiaia di diametro compreso tra 2 e 20 mm. Sopra il 20% lo scheletro viene definito progressivamente abbondante, eccessivo o prevalente. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha;
 - d) nel caso di allevamenti avicoli su lettiera, con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, è ammesso l'accumulo in campo senza la necessità del preventivo stoccaggio di 90 giorni, fatta salva comunque la necessità di effettuare il trattamento di lotta alle larve e agli adulti di mosche previsto dal punto 6.3 del presente regolamento.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
5. Se l'accumulo temporaneo riguarda ammendanti organici così come individuati dal D.Lgs. n. 217/06, si applicano le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 di questo articolo.

Articolo 10– Zone di tutela e di rispetto

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti:
 - § Pozzo di attingimento idrico dell'acquedotto di Salettuol;
 - § Pozzi di attingimento idrico dell'acquedotto di Candelù;
2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
3. In assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione.

Articolo 11 – *Trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e degli ammendanti organici*

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e degli ammendanti così come individuati dal D.Lgs n° 217 del 29 aprile 2006 al di fuori della viabilità aziendale, deve adottare ogni possibile accorgimento al fine di evitare la perdita di carico e deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni, nonché la documentazione prevista dal punto 6.3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Articolo 12 – *Diffusione*

L'Amministrazione Comunale di Maserada sul Piave dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

Articolo 13 – *Controlli e sanzioni*

Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative o penali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, verrà applicata la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla L. n° 689/81.

Articolo 14 – *Entrata in vigore*

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune di Maserada sul Piave si obbliga ad adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;
2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà nei termini previsti dall'articolo 73 comma 3° dello Statuto Comunale, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.